

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
DELLE IMPORTAZIONI E/O DELLA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI
NELL'ANNO 2005**

(D. lgs. 16.3.1999 n.79, D. lgs. 29.12.2003 n. 387, Decr.Min. 24.10.2005)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI E/O DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI NELL'ANNO 2005

(D. lgs. 16.3.1999 n.79, , D. lgs. 29.12.2003 n. 387, Decr.Min.24.10.2005)

I Decreti Legislativi 16 marzo 1999, n.79, 29 dicembre 2003, n. 387 ed il Decreto Ministeriale 24/10/2005 assegnano al Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. (nel seguito GRTN) una serie di attività e funzioni relativamente al sistema dei Certificati Verdi, tra i quali, in particolare, il compito di verificare le autocertificazioni di importatori e/o produttori di energia attestanti i valori di energia elettrica importata e/o prodotta da fonti non rinnovabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del D.lgs. 79/99.

Gli importatori e/o i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili soggetti a tale obbligo, trasmettono al **GRTN**, entro il **31 marzo 2006**, l'autocertificazione attestante, separatamente, le proprie importazioni e/o produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili riferite all'anno **2005**.

Il decreto legislativo 387/03 all'art. 20, comma 3, ha introdotto nuove modalità per il riconoscimento dell'esenzione. In particolare i soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione Europea possono richiedere al GRTN, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo presentando almeno la copia conforme della garanzia di origine rilasciata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, recante norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione.

In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti

rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

A tale proposito, si rappresenta che, fra i Paesi esportatori, alla data del **10/02/2006**, solo l'Austria e la Slovenia risultano aver portato a termine il processo di attuazione nel proprio Paese della direttiva 2001/77/CE recante norme sulla garanzia di origine.

Per quanto riguarda invece i Paesi extra UE, ed in particolare la Svizzera, si segnala che non risulta sia stato ancora stipulato alcun accordo fra i Ministeri italiani delle Attività Produttive e dell'Ambiente e le corrispondenti amministrazioni svizzere.

Il Decreto ministeriale 24 ottobre 2005, all'art. 3, comma 3 prevede che il GRTN comunichi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, i nominativi dei soggetti che omettono di trasmettere l'autocertificazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs.387/03 che stabilisce, fra l'altro, che tali soggetti,

"...sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità, importata e prodotta nell'anno precedente".

Per quanto attiene al calcolo del numero dei certificati verdi da immettere nel sistema per ottemperare all'obbligo, poiché la legge n. 239 del 23/08/2004 ha ridotto a 50 MWh la taglia del "certificato verde", le produzioni e le importazioni sottoposte all'obbligo, eccedenti i 100 GWh, verranno moltiplicate per il coefficiente relativo all'anno di riferimento (2,7% per l'anno 2005) e divise per 50. Il risultato sarà arrotondato all'unità con criterio commerciale.

Entro il 31 marzo 2007 il GRTN verificherà che tutti i soggetti all'obbligo per l'anno 2005 abbiano adempiuto al medesimo rendendo disponibili sul proprio conto il corrispondente quantitativo di CV per l'annullamento.

L'esito della verifica verrà notificato agli interessati per mezzo di lettera raccomandata entro il 30 aprile 2007; in caso di esito negativo il soggetto obbligato avrà ulteriori trenta giorni di tempo per provvedere all'acquisto e all'annullamento dei CV necessari all'adempimento dell'obbligo.

Il GRTN è tenuto a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas i nominativi dei soggetti inadempienti ed i relativi obblighi ai fini dell'applicazione delle sanzioni. Le medesime informazioni devono essere inviate, con cadenza annuale, anche al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai suddetti Ministeri l'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti (DM 24.10.05 Art. 7 comma 5).

* * *

Tutto ciò premesso, si precisa che le presenti "Istruzioni operative" hanno lo scopo di guidare gli operatori elettrici in tutte le attività riguardanti la autocertificazione. In particolare gli operatori già titolari di un "conto proprietà", ossia coloro i quali già negli anni precedenti sono stati soggetti all'obbligo di acquisto di Certificati Verdi, sono invitati a consultare i **paragrafi 1 e 2**; gli operatori non titolari di "conto proprietà" sono invitati invece a consultare le istruzioni indicate nel paragrafo 2 e negli allegati.

1. PROCEDURA INFORMATICA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Come negli scorsi anni, sono disponibili sul sito internet del GRTN i formati elettronici ove poter inserire i principali dati dell'autocertificazione, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo.

Gli **operatori già titolari di un "conto proprietà"** sono pertanto invitati a collegarsi entro il 31 marzo 2006 all'indirizzo internet:

<http://procedure.grtn.it/ecv/index.htm>

e, utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, a compilare i modelli predisposti nella sezione Autocertificazione¹. Nei modelli, i dati possono essere inseriti mediante digitazione *on-line*, sia mediante invio di un file testo scritto in formato "xml" (il formato "xml" è utilizzabile solo per i dati di produzione impianto e totale energia importata) . Sono previsti appositi campi per l'inserimento:

- 1. del Referente Tecnico da contattare (nominativo, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc.)**
- 2. dell'energia elettrica importata e/o esportata²**
 - a. è previsto il campo per indicare il totale dell'energia importata;
 - b. è previsto il campo per indicare l'energia importata prodotta all'estero con fonti rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003, n.387 (art. 20, comma 3)
 - c. è previsto il campo per indicare il totale dell'energia esportata
- 3. dell'energia elettrica prodotta da fonte non rinnovabile da ciascun impianto³**
 - a. al netto degli autoconsumi di centrale³;
 - b. in regime di cogenerazione ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 42/02 e successivi aggiornamenti(nel seguito definita 42/02).

¹ La procedura è utilizzata anche per le funzionalità relative al Sistema di Emissione dei Certificati Verdi.

² Al riguardo l'operatore **non deve sottrarre** la franchigia di 100 GWh dal dato fornito perché tale operazione è effettuata automaticamente dal sistema informativo.

³ Corrispondenti ai servizi ausiliari di centrale ed alle perdite nei trasformatori principali.

I dati raccolti consentiranno il calcolo della quantità di energia soggetta all'obbligo, che sarà pari alla differenza tra il quantitativo indicato nei campi a) e il quantitativo indicato nei campi b) e comunque diminuita dell'energia indicata nel campo c).

In particolare gli Operatori titolari di impianti in regime di cogenerazione dovranno indicare la propria produzione anche nel caso che gli impianti risultino totalmente cogenerativi ai sensi della Delibera 42/02. In tal caso, nei campi 3a) e 3b) dovrà essere inserito il medesimo quantitativo di energia.

Si fa presente che, relativamente al riconoscimento della produzione combinata di energia e calore come cogenerazione ai sensi della Delibera 42/02, la dichiarazione resa dall'Operatore nell'ambito della presente procedura di autocertificazione :

- ❑ non costituisce titolo per l'Operatore in merito al riconoscimento tecnico della cogenerazione, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla Delibera 42/02;
- ❑ non sostituisce l'invio dei dati previsto dalla Delibera 42/02, dati che dovranno essere quindi comunicati separatamente, secondo le modalità ed i tempi previsti in delibera.

Resta inteso che qualora la richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia e calore quale cogenerazione, presentata ai sensi della Delibera 42/02 dovesse essere respinta, la quantità di energia soggetta all'obbligo risulterebbe esclusivamente quella indicata nel campo a).

Le informazioni, inserite *on-line mediante file .xml*, possono essere visualizzate, stampate per controllo, eventualmente modificate ed infine confermate dall'operatore entro la data limite del 31 marzo. Successivamente a tale scadenza i dati digitati e confermati vengono acquisiti dal sistema informativo del GRTN senza possibilità di ulteriori modifiche. Di conseguenza, *oltre la data limite del 31.3.2006 l'invio e la correzione dei dati non sarà più possibile.*

2. INVIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER POSTA

I dati di sintesi riportati nella Autocertificazione *on-line*, di cui al punto precedente, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni **debbono essere inoltrati anche per posta⁴** utilizzando la schermata della procedura informatica "Riassunto Dati Autocertificazione Immessi".

Inoltre, relativamente ai dati di dettaglio, in attesa che l'Allegato 3 sia utilizzabile anche per via informatica, i soggetti importatori e/o esportatori di energia sono tenuti ad inviare per posta anche le informazioni ivi indicate. Pertanto, entro il termine di scadenza del 31 marzo 2006, copia dell'Autocertificazione, come stampata al termine della procedura informatica di acquisizione dei dati, deve essere inviata al GRTN, in plico separato, unitamente agli allegati, debitamente sottoscritta dal titolare dell'impianto o dal legale rappresentante della Società, accompagnata dalla **documentazione originale redatta in lingua italiana ovvero dalla documentazione originale e relativa traduzione giurata in lingua italiana**, al seguente indirizzo:

Gestore del sistema elettrico - Direzione Operativa - GRTN S.p.A
Autocertificazione Obbligo CV
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Gli **operatori non ancora titolari di "conto proprietà"** sono tenuti ad inviare esclusivamente per posta al GRTN, al suddetto indirizzo, l'autocertificazione allegando i documenti sopracitati redatti in italiano o, se in lingua originale, completi della relativa traduzione giurata. Il contenuto informativo dell'autocertificazione è il medesimo previsto per gli operatori titolari di conto proprietà, come descritto al punto 1⁵.

In particolare per la presentazione dei dati aggregati si farà riferimento all'Allegato 1; per i soli produttori (per ciascun impianto) si farà riferimento all' Allegato 2 e per gli importatori e/o esportatori si farà riferimento all'Allegato 3.

⁴ L'invio per posta non è alternativo alla procedura informatica di acquisizione dati.

⁵ Nell'autocertificazione, che riporterà la Ragione Sociale dell'operatore e che sarà sottoscritta dal titolare o da un rappresentante legale della società, va evidenziata separatamente l'energia elettrica esportata, importata e quella prodotta in ciascun impianto (precisando il nome di ciascun impianto). Vanno altresì specificati i quantitativi di energia importata esente ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003, n.387.

Per agevolare eventuali comunicazioni, si raccomanda infine di indicare il nominativo ed il recapito telefonico del Referente Tecnico da contattare.

Per quel che riguarda eventuali richieste di chiarimento, si può fare riferimento in orario di ufficio per l'autocertificazione dell'obbligo a:

Sandro Renzi, tel.: +3906.8011.4288; e-mail: sandro.renzi@grtn.it

E per le operazioni di annullamento dei CV a:

Pierina Ceracchi, tel.: +3906.8011.5250; e-mail: pierina.ceracchi@grtn.it

Allegato 1

**DATI DI RIEPILOGO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
PRODUZIONE E IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2005**

OPERATORE ELETTRICO

ragione sociale:

codice fiscale / partita IVA:

indirizzo:

comune

provincia

CAP

telefono

fax

e-mail

REFERENTE TECNICO

nome e cognome

indirizzo

comune

provincia

CAP

telefono

fax

e-mail

PRODUZIONE (vedere Allegato 2 per dettaglio impianti) in milioni di kWh - GWh

[A] totale produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale

[B] produzione in regime di cogenerazione (1)

[C] produzione soggetta ad obbligo [A]-[B]

IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI in milioni di kWh - GWh

[D] importazioni totali nel 2005

[E] importazioni esenti (2) nel 2005

[F] importazioni soggette ad obbligo [D]-[E]

[G] esportazioni nel 2005

TOTALE

totale produzione e importazione del 2004 soggetto ad obbligo [C]+[F]-[G]

(1) Ai sensi della Delibera AEEG 42/02

(2) Ai sensi Dlgs. 29.12.2003 n. 387

